

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1968

Benefici a favore degli insegnanti elementari incaricati presso gli Istituti di rieducazione per minorenni

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottopongo alla vostra attenzione vuole rappresentare un giusto riconoscimento per una categoria di insegnanti che con tanta dedizione presta la propria opera a favore degli alunni delle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti di rieducazione per minorenni.

Esso è di portata limitata, ma è giustificato da valide considerazioni di carattere didattico-pedagogico, oltre che da ragioni morali e sociali.

Dopo l'approvazione della legge del 3 aprile 1958, n. 535, che autorizzò la istituzione di scuole elementari carcerarie, sono sorte in Italia molte di queste scuole, tra le quali hanno acquistato col tempo particolare importanza quelle create presso gli Istituti di rieducazione per minorenni, per l'altissimo valore sociale dell'opera prestata dagli insegnanti per il raggiungimento delle finalità educative che gli Istituti stessi si propongono.

Il personale che insegna in queste scuole deve essere in possesso, oltre che del diploma magistrale, del diploma di fisio-patologia, necessario perchè le classi funzionanti pres-

so gli Istituti di rieducazione sono considerate classi differenziali, e dello speciale diploma di specializzazione per l'insegnamento presso gli Istituti di rieducazione, titolo questo indispensabile ai sensi della citata legge 3 aprile 1958, n. 535, e della successiva legge del 3 febbraio 1963, n. 72.

Le classi funzionanti presso gli Istituti di rieducazione sono a tutt'oggi circa 240. Ora, gran parte del personale in esse insegnante è costituito da incaricati annuali, ai quali il posto di incarico viene assegnato dal Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede l'Istituto di rieducazione, ai sensi della circolare del Ministero della pubblica istruzione del 19 settembre 1963, n. 7866, seguendo l'ordine di una speciale graduatoria nella quale vengono inclusi solo i maestri che siano in possesso degli speciali titoli di cui si è detto sopra.

Ma è interesse della scuola, in particolare di un settore così delicato quale quello che si riferisce alla rieducazione dei minorenni, che vi sia nell'insegnamento la continuità necessaria perchè, attraverso l'approfondita conoscenza dei soggetti educandi, specie quando questi sono soggetti socialmente di-

sadattati o, peggio, psichicamente o fisicamente non normali, possa avere successo l'azione benefica dell'educatore.

Per questi motivi mi è sembrato utile presentare al Senato questo disegno di legge, che prevede la stabilità nell'incarico degli insegnanti che offrano alla scuola particolari requisiti di preparazione culturale e di esperienza didattica, e cioè degli insegnanti che abbiano superato un regolare esame di con-

corso magistrale, conseguendo il titolo di idoneità, e che abbiano prestato ininterrottamente servizio per un periodo minimo di sei anni, con qualifica di ottimo, presso gli Istituti di rieducazione per minorenni.

Mi auguro che gli onorevoli colleghi vogliano condividere i criteri cui mi sono ispirato presentando questo disegno di legge e vogliano confortarlo con la loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli insegnanti elementari, in possesso dell'idoneità conseguita nei normali concorsi magistrali e dei titoli di qualificazione necessari per l'insegnamento nelle scuole differenziali, che abbiano prestato servizio ininterrottamente per un periodo minimo di sei anni, con qualifica di ottimo, presso gli Istituti di rieducazione per minorenni, usufruiranno della stabilità nell'incarico e nel posto e saranno inclusi in una graduatoria speciale.